



COMUNE DI NAGO-TORBOLE

PROVINCIA DI TRENTO

Servizi Economico-Finanziari

**Ai responsabili dei Servizi
SEDE**

Ai dipendenti

**Al Sindaco
SEDE**

Nago-Torbole, 24.01.2020

Prot. n. 1135

Oggetto: Riaccertamento ordinario dei residui-ulteriore nota ad integrazione della precedente di data 07.01.2020 prot. n. 107.

PREMESSA

Come già ricordato con la precedente nota sopracitata l'avvio del nuovo anno inizia con l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui, che costituisce attività propedeutica all'approvazione del rendiconto della gestione 2019. In base a quanto disposto dall'art. 228, comma 3 del Tuel (D.Lgs. 267/2000), prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi si deve provvedere infatti all'operazione di riaccertamento, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento dei residui e della corretta imputazione in bilancio, ai sensi dell'art. 3 comma 4¹ del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014.

Con la presente circolare si forniscono ulteriori istruzioni in merito all'operazione di riaccertamento.

1 L'art. 3 comma 4 così dispone: *“Al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato 1, gli enti di cui al comma 1 provvedono, annualmente, al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento. Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei residui quelli derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e, fino al 31 dicembre 2015, i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione al fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”.*

Il riaccertamento ordinario relativo all'esercizio 2019 si caratterizza per gli elementi di novità introdotti con il D.M. Economia e Finanza del 1° marzo 2019 per la contabilizzazione delle spese di progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche, ridefinendo le condizioni per la costituzione ed il mantenimento del FPV. Il nuovo punto 5.4.8, inserito nell'Allegato n. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 e s. m. dal sopra citato Decreto, disciplina la formazione del FPV per le spese di progettazione con riferimento al solo **livello minimo di progettazione**, ovverosia la progettazione preliminare, operando una distinzione tra spese di progettazione superiori alla soglia per l'affidamento diretto (Euro 46.400 ai sensi della L.P. 23/90) o inferiori a detta soglia. Le risorse accantonate per il finanziamento delle spese concernenti il livello minimo di progettazione esterna pari o superiore a 46.400 Euro, non ancora impegnate, possono essere interamente conservate nel FPV, a condizione che siano state formalmente attivate le relative procedure di affidamento. In assenza di aggiudicazione definitiva della stessa progettazione entro l'anno successivo, le risorse accantonate nel FPV confluiscano in avанzo. Nel caso in cui invece l'importo delle spese di progettazione sia inferiore a Euro 46.400 la procedura di affidamento della progettazione deve essere terminata entro il 31 dicembre con la stipula dei contratti e con l'impegno della spesa.

La conservazione del FPV per i livelli di progettazione successivi al minimo (progettazione definitiva/esecutiva) è correlata al mantenimento dell'intero quadro economico dell'opera a bilancio. Le spese di progettazione riguardanti i livelli successivi al minimo infatti devono essere imputate agli stanziamenti riguardanti l'opera pubblica complessiva.

Conseguentemente si deve parlare delle condizioni per la costituzione del FPV dei lavori pubblici diverse, anche in questo caso, per la fattispecie superiore alla soglia di affidamento diretto e per quella inferiore a detta soglia. Le nuove regole per gli appalti di lavori pubblici superiori a Euro 46.400 consentono di costituire il FPV per l'intero quadro economico di spesa dell'opera, in assenza di un impegno giuridicamente perfezionato, qualora siano formalmente avviate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo.

Preme precisare che per **procedura formalmente attivata** si intende:

- a) la pubblicazione del bando di gara o avviso di indizione di gara;
- b) la pubblicazione di un avviso di preinformazione, che soddisfi le condizioni di cui all'art. 70, commi 2 e 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, cui ha fatto seguito la trasmissione dell'invito a confermare interesse, secondo quanto previsto dall'art. 75 del D.lgs 50 del 2016;
- c) la trasmissione agli operatori economici selezionati dell'invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta, nel caso di procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara previsto dall'art. 63 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nell'ordinamento provinciale art. 33 L. P. 26/93 e s.m.).

Occorre controllare altresì che gli impegni di spese correnti relativi alle competenze 2019 corrispondano ad obbligazioni giuridicamente perfezionate e che siano imputati all'esercizio di esigibilità La natura esigibile della spesa è determinata sulla base dei principi contabili applicati riguardanti le singole tipologie di spesa. Si ricorda che l'esigibilità delle principali tipologie di spesa risulta quella di seguito e più volte descritta:

a) Acquisto di beni: l'esigibilità coincide con **la consegna del bene**. La data della consegna del bene risulta dalla data del documento di trasporto (DDT). Quindi possono essere imputati all'esercizio 2019 i beni per i quali la consegna è avvenuta entro il 31/12/2019.

b) Prestazioni di servizi: l'esigibilità coincide con la **completa esecuzione della prestazione**. Quindi possono essere imputate all'esercizio 2019 le spese per prestazioni di servizi completamente eseguite entro la data del 31/12/2019.

Inoltre si ricorda che sulla base del principio contabile n. 6.1 dell'allegato n. 4/2 del D.Lgs 118/2011 “*possono essere considerate esigibili.... le spese impegnate nell'esercizio precedente relative a prestazioni o forniture rese nel corso dell'esercizio precedente, le cui fatture pervengono nei due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio o per le quali il responsabile della spesa dichiara, sotto la propria responsabilità valutabile a ogni fine di legge, che la spesa è liquidabile in quanto la prestazione è stata resa o la fornitura è stata effettuata nell'anno di riferimento*”. Ne consegue che le fatture riferite ad impegni o buoni d'ordine assunti sul 2019, ma pervenute dal mese di marzo 2020 in poi, potranno essere considerate esigibili nel 2019 solo in presenza di apposita dichiarazione del responsabile della spesa che attesti che la prestazione è stata resa o la fornitura è stata eseguita nell'anno di riferimento. **Con riferimento agli acquisti di beni, tale dichiarazione non potrà essere prodotta, poiché è il documento di trasporto (DDT) che attesta la data di consegna del bene.**

c) Trasferimenti: l'esigibilità coincide con la data del provvedimento (delibera o determina) di attribuzioni del contributo di trasferimento. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali, o le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza.

Con nota di data 07.01.2020 prot. 107 sono stati allegati dei fogli in excel per i singoli Responsabile dei Servizi con l'elenco dei residui attivi e passivi da verificare.

Si vuole richiamare particolare attenzione sugli **allegati (residui passivi correnti) e (residui passivi in conto capitale) presenti in un unico file**: va rammentato, ancora una volta, che i residui passivi conservati al 1 gennaio 2020 possono essere soltanto mantenuti o cancellati. Considerato altresì che **non possono rimanere in bilancio obbligazioni giuridiche che non siano scadute** si invitano i Servizi a controllare se i residui corrispondono ad obbligazioni giuridiche perfezionate e scadute, provvedendo alla cancellazione delle somme che non rispettano tali requisiti.

Per gli impegni 2019 di spesa corrente e di spesa in conto capitale le regole sono completamente diverse a seconda della natura della spesa, con le partite di spesa corrente che possono essere reimputate solo in casi eccezionali e le partite della spesa in conto capitale che possono essere reimputate per le variazioni dei cronoprogrammi. La spesa in conto capitale viene suddivisa sugli anni in cui è prevedibile l'andamento degli stati avanzamento lavori.

Per quanto riguarda le spese (in conto residui) per conto di terzi ed alle partite di giro, non applicano il principio contabile di competenza finanziaria potenziata, ma si avvalgono di una specifica deroga, ovvero le obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive) e passive che danno luogo ad (entrate) e a spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi sono registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile.

Si richiama quanto evidenziato sopra, ossia che la permanenza delle somme a bilancio senza aver ad oggi provveduto al pagamento costituisce un'anomalia da verificare attentamente; si invitano dunque i Servizi ad accettare puntualmente le somme ancora presenti in questi allegati, a provvedere alla cancellazione ove non ne sussistono i presupposti per il mantenimento a bilancio, a motivare puntualmente la conferma del mantenimento.

RIACCERTAMENTO ORDINARIO SPESE CORRENTI. IMPEGNI COMPETENZA 2019.

Le schede indicate con nota di data 07.01.2020 elencano anche gli impegni di parte corrente in conto competenza 2019. Gli impegni di parte corrente 2019 possono essere conservati trai residui se corrispondono ad un obbligazione certa (supportata da un idoneo titolo giuridico), liquida (esattamente determinata nel suo ammontare) ed esigibile (ovverosia scaduta, non sottoposta a termini o condizioni) non ancora pagata.

Non è ammessa la reimputazione su esercizi successivi tramite Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) per le spese correnti, eccezion fatta per alcune ipotesi puntualmente disciplinate dal Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria quali il salario accessorio, le spese legali e la fattispecie legata a fatto sopravvenuto. Il fatto sopravvenuto è da ascriversi all'ipotesi di impegni che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla loro registrazione, risultano non più esigibili nel 2019; trattasi di cause di forza maggiore, esterne all'amministrazione (imputabili al fornitore) che comportano lo slittamento dell'anno di competenza attraverso il FPV.

RIACCERTAMENTO ORDINARIO SPESE IN CONTO CAPITALE. RESIDUI

Come già evidenziato tra le premesse anche per i residui passivi relativi alla spesa in conto capitale vale quanto esplicitato per quelli riferiti alla spesa corrente, ovverosia possono essere solo mantenuti o cancellati e comunque, se mantenuti, va motivata puntualmente la conferma del mantenimento.

Si richiama quanto evidenziato sopra, ossia che la permanenza delle somme a bilancio senza aver ad oggi provveduto al pagamento costituisce un'anomalia da attentamente verificare; si invitano dunque i Servizi ad accettare puntualmente le somme ancora presenti in questi allegati, a provvedere alla cancellazione ove non ne sussistono i presupposti per il mantenimento a bilancio, a motivare puntualmente la conferma del mantenimento.

RIACCERTAMENTO ORDINARIO SPESE IN CONTO CAPITALE. IMPEGNI RIACCERTATI SULL'ESERCIZIO 2019 (Allegato n. 4)

Le spese in conto capitale riaccertate sul 2019 possono essere mantenute a residuo o “spostate” (reimputate) sugli anni 2020 e successivi in base all'andamento dell'opera pubblica.

Preme evidenziare che nel caso delle manutenzioni straordinarie che sono state finanziate con il FPV in quanto gara indetta potranno essere mantenute a residuo o reimputate soltanto se entro il 31 dicembre 2019 si è provveduto all'affidamento dei lavori, in caso contrario il Servizio dovrà indicare la loro cancellazione nella colonna prevista.

I beni mobili reimputati poiché in presenza di aggiudicazione definitiva possono essere mantenuti a residuo.

RIACCERTAMENTO ORDINARIO SPESE IN CONTO CAPITALE. IMPEGNI DI COMPETENZA 2019.

Con riferimento alla spesa straordinaria impegnata in conto competenza 2019 è necessario, anzitutto, distinguere tra **lavori pubblici** ed **acquisto di beni durevoli**.

Come già anticipato nelle premesse alla circolare, il D. M. del 1 marzo 2019 ha apportato alcune modifiche sul versante delle opere pubbliche finalizzate a “semplificare” i casi in cui è possibile costituire il FPV. La nuova regola per la contabilizzazione di un'opera pubblica è disposta dal nuovo punto 5.3.14 inserito nell'allegato 4/2 che dispone: “Gli stanziamenti sono interamente prenotati a seguito dell'avvio del procedimento di spesa (**l'opera a questo punto deve essere interamente finanziata**), e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti **le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell'intervento**. Gli impegni sono imputabili contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata”.

Conseguentemente la nuova condizione per la conservazione del FPV nell'anno successivo è prevista dal punto 5.4.9 lettera d) dell'allegato 4/2 che prevede: “[...] In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo”.

Nei casi di lavori pubblici per i quali sono state formalmente attivate le procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo (definitiva o esecutiva) il Servizio troverà prenotato l'intero stanziamento (colonna 11) che dovrà essere riportato nella colonna 19 in quanto reimputato sull'esercizio 2020.

Valgono invece le vecchie regole per le manutenzioni straordinarie che consentono di finanziare con il FPV gli interventi per i quali siano state formalmente attivate le procedure di affidamento dei lavori. In assenza di aggiudicazione definitiva delle procedure di cui al periodo precedente entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il FPV si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione.

Per poter finanziare **l'acquisto di beni durevoli (arredi, macchine, beni mobili)** con FPV la procedura di acquisto, in genere già prenotata con determinazione, deve essersi conclusa con l'aggiudicazione definitiva entro il 31.12.2019.

In linea generale, gli impegni in conto capitale per i quali è stato emesso il SAL vanno conservati tra i residui, così come per i beni durevoli consegnati entro l'esercizio 2019 e le prestazioni professionali completamente eseguite entro lo stesso 2019. Gli impegni relativi ad obbligazioni giuridicamente perfezionate ma con scadenza sull'esercizio 2020 (es. SAL che matureranno nel 2020) e successivi, vanno reimputati nel 2020, o invece in esercizi successivi a seconda di quando scadono.

INVIO E RESTITUZIONE DELLE SCHEDE

Come già precisato con nota 107 di data 07.01.2020 le schede dovevano essere restituite compilate entro il 14.01.2020 ma alla data attuale nessun servizio ha ancora provveduto.

Si precisa infine ad integrazione della precedente nota che le schede devono essere accompagnate da una nota, a firma del Responsabile del Servizio che dichiari, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei principi contabili applicati nella compilazione delle schede (così come dettagliato nelle tabelle allegate alla nota prot. n. 107).

Si raccomanda di prestare massima attenzione e di completare con la migliore precisione possibile le schede inviate, che costituiscono il presupposto per operare l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui che, si ricorda, sarà oggetto di analisi a campione per verificare la correttezza dei dati dichiarati tanto da parte dello scrivente Servizio che da parte dell'organo di revisione del Comune.

Si invitano i Responsabili dei Servizi ad inviare le schede compilate entro il giorno 29.01.2020 per consentire al Servizio Finanziario di elaborarle, per giungere dopo una complessa redazione di tutti gli allegati, all'approvazione del rendiconto 2019 anticipata per il 2020 in considerazione delle elezioni comunali.

Si ricorda che gli enti ritardatari non possono inoltre procedere ad assunzioni di personale finché perdura l'inadempimento. Il blocco è stato introdotto dalla legge di bilancio 2019 (legge 145/2018, articolo 1, comma 904) che attraverso la modifica dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016, ha allargato la portata del divieto (prima previsto solo in caso di mancata trasmissione dei dati alla Bdap) anche all'approvazione dei principali documenti contabili (bilancio, rendiconto, consolidato). Si evidenzia che il divieto (che opera sino ad avvenuta approvazione) ha portata di carattere generale, estendendosi al reclutamento disposto con qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto.

Infine l'articolo 243, comma 6, del Tuel prevede che gli enti che non hanno approvato nei termini il rendiconto siano assoggettati ai controlli centrali previsti per gli enti strutturalmente deficitari in materia di copertura obbligatoria dei servizi di smaltimento rifiuti, acquedotto e dei servizi a domanda individuale. Il controllo in questione trova applicazione solo sino all'adempimento dell'ente.

Va inoltre ricordato che la tardiva approvazione del rendiconto rappresenta una grave irregolarità che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti segnalano in sede di esame del questionario dell'organo di revisione. per consentire la complessa redazione di tutti gli allegati obbligatori al rendiconto.

Con i migliori saluti.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Pegoretti dott.ssa Elisabetta

Il Responsabile programmazione e bilancio
f.to Civettini Giovanna